



10.

Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: SDL "Integrazione alla Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici"

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 4/12/2017)

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Il presente SDL "Integrazione alla Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici" integra e modifica la l.r. n.49/2017.

Lo sviluppo economico nella nostra regione è indubbiamente e inscindibilmente connesso allo sviluppo del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua capacità di generare crescita in altri settori dell'economia regionale, agroalimentare, artigianato, cultura, intrattenimento e commercio.

Secondo le statistiche Istat, la Puglia, nel periodo 2000-2016 ha trainato il turismo italiano con uno sviluppo turistico che non ha riscontro in alcuna delle altre regioni italiane ad eccezione del Piemonte.

I dati dei flussi turistici, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico.

E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono (il c.d. Turismo che non appare) e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.

Al fine di quantificare tali flussi la Regione Puglia ha commissionato, nel tempo, degli appositi studi che utilizzando un modello fondato sull'analisi dei dati della raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei big data, delle celle telefoniche e di internet, integrati con altre fonti quali l'Indagine campionaria sui movimenti alle frontiere e l'Indagine campionaria sui viaggi e le vacanze degli italiani, ha permesso di stimare i "Numeri del turismo che non appare".

Ciò significa che per passare dalle presenze censite dall'Istat a quelle stimate considerando anche il movimento dei parenti e amici e delle abitazioni in proprietà e in affitto, nonché il sommerso turistico, si stima che le prime, nell'anno 2016, debbano essere moltiplicate per 5,16; in altre parole ogni presenza Istat ve ne sono altre 4,6 che non sono rilevate e non appaiono, a fronte di un moltiplicatore nazionale che è di circa 2,9.

In altre parole sussiste un notevole divario tra presenze turistiche rilevate e presenze turistiche stimate, indice della presenza di una significativa quota di "non apparente" non esclusivamente dovuto a fenomeni di "sommerso" o all'esercizio di attività ricettiva abusiva ma che indubbiamente crea squilibri nella libera concorrenza e tensione tra gli operatori professionali del settore turistico.

L'amministrazione regionale, è da tempo impegnata in un processo di riscrittura della propria normativa vigente in materia al fine di una riorganizzazione del comparto turistico regionale, attraverso azioni di aggiornamento normativo, semplificazione, razionalizzazione amministrativa, delegificazione e innovazione di processo e di prodotto.

Peraltro, dal confronto quotidiano con gli operatori del settore, è emersa una grande attenzione verso la

predisposizione di una legge regionale che, in sintonia con le migliori esperienze di altre regioni, desse risposte adeguate a problematiche nuove a cui la legislazione vigente, in larga parte risalente agli anni '90, non è più in condizioni di rispondere. ll

Se per le strutture ricettive alberghiere (art. 3 della legge 11/1999) e per quelle all'aria aperta (art. 14) possono essere sostanzialmente confermate le definizioni vigenti, per le strutture ricettive extralberghiere il mercato turistico ha impresso profonde differenze rispetto al passato.

Peraltro appare anche evidente che l'offerta ricettiva nel settore del turismo si è evoluta in nuovi modelli di ospitalità favoriti dalla c.d. sharing economy come ad esempio Airbnb, azienda americana, che attraverso un sito internet mette in contatto chi ha una proprietà, di qualsiasi tipo, e decide di metterla in affitto e chi è in cerca di un alloggio, in particolare per finalità turistiche.

Da qui la rilevata necessità sia a fini conoscitivi che per valorizzarne le peculiarità ed evitare fenomeni di abusivismo e sleale concorrenza, di definirne in maniera più puntuale i contorni di questa tipologia ricettiva e di facilitarne l'operatività in un contesto di massima trasparenza.

L'evoluzione delle forme di hospitality, di cui attualmente non si ha conoscenza quantitativa e qualitativa, impattano sulle dinamiche del mercato turistico e delle attività collegate con la conseguenziale esplosione del fenomeno degli affitti brevi.

Per le ragioni esposte è quanto mai necessario, pertanto, che la Regione abbia un quadro, quanto più attendibile, di conoscenza dell'offerta turistica regionale quale presupposto necessario al fine di delineare un piano organico di sviluppo turistico sostenibile ed equilibrato e di garantire agli operatori del comparto un quadro normativo di riferimento adeguato alle innovazioni intervenute nel settore, soprattutto in termini di offerta ricettiva che consenta anche di creare le condizioni e i presupposti per una più puntuale attività di vigilanza e controllo e contenimento del fenomeno dell'abusivismo individuando nuovi strumenti di verifica cui anche la stessa Regione e tra i soggetti ad essa preposti.

In dettaglio la proposta di legge si pone tecnicamente come "Integrazione alla Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici" mediante la previsione di un nuovo Capo III denominato "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" costituito da n. 5 articoli.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

L'SDL in parola non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

CAPITOLO__
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa _____ onere valutato _____

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

124

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

L'SDL in parola non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li



Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Patrizio Giannone

P.O. Giuseppina Pace

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

15/09/2018